



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

Verbale n. 28 del 04/07/2018

Oggetto: Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata - Secondo semestre 2018

L'anno duemiladiciotto e questo dì quattro del mese di luglio alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, si è riunita l'Assemblea per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI -
PRESIDENTE

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
GIULIANI GIOVANNI	PRESIDENTE	s	
DIBIAGI FRANCESCO	ASSESSORE		s
BOCCHINI FRANCESCA	ASSESSORE	s	

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Annalisa Chiacchio Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

F.to GIULIANI GIOVANNI

Il Segretario

F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

Dott.ssa Annalisa Chiacchio

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 27/08/2018 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.)

Il Segretario

F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario

F.to Dott.ssa Annalisa Chiacchio

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

- Parere in ordine alla sola regolarità dell'atto ai sensi dell'art 49 e 151 del D.Lgs.n.267/00

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Parere di regolarità tecnica

.....

Oggetto: Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata – Secondo semestre 2018.

LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTO l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "*Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali*

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificare ai sensi del comma 3";

RILEVATO che per quanto riguarda i servizi indispensabili indicati dalla lettera c) del citato articolo 5, si possa fare riferimento al decreto del ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, del 15 maggio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 69, del 12 - 20 marzo 1998.

RILEVATO che la suprema Corte, con la sentenza suddetta, ha inteso censurare la mancata previsione dell'obbligo degli enti locali ad emettere mandati di pagamento, successivamente all'adozione della deliberazione ricognitiva della giunta comunale, nel caso dei comuni, per la liquidazione di fatture rispettando il loro ordine cronologico, ovvero in caso non fosse necessario la fattura quello degli impegni di spesa;

ATTESA la necessità di rispettare la prescrizione di legge citata, così come modificata dalla citata sentenza della corte costituzionale;

VISTO il conteggio predisposto dalla ragioneria, allegato al presente atto sotto la lettera "A";

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'allegato "A" contenente il prospetto delle somme per cui non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata;

2. di precisare che l'ufficio di ragioneria nella emissione dei mandati è tenuta a rispettare l'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa;

3. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

Con separata votazione unanime

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U. E. L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato "A" contenente il prospetto delle somme per cui non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata – II semestre 2018:

1. retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali	€. 76925,87
2. rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso:	€. 34523,15
3. servizi indispensabili:	€. 43224,43